

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento).....	2
Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento).....	2
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento).....	2
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento).....	3
PARTE II - ORGANI E COMPETENZE.....	3
Articolo 5 (Organi del Dipartimento).....	3
Articolo 6 (Consiglio di Dipartimento - Composizione).....	3
Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento - Funzioni).....	3
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento — Funzionamento delle sedute).....	5
Articolo 9 (Il Direttore).....	6
Articolo 10 (La Giunta).....	7
Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica).....	8
PARTE III – SEZIONI.....	8
Articolo 12 (Costituzione)	8
Articolo 13 (Organizzazione).....	9
PARTE IV - GESTIONE FINANZIARIA.....	9
Articolo 14 (Fondi e gestione).....	9
PARTE V - DISPOSIZIONI GENERALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	9
Articolo 15 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore).....	9

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo,
2. Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale ha la propria sede amministrativa in Perugia, Via G. Duranti 93.

Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell'Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. Il Dipartimento cura l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle:
 - a) attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
 - b) attività didattiche e formative, anziché di concerto con altri Dipartimenti;
 - c) attività rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione.
3. In riferimento alle suddette attività, il Dipartimento cura la comunicazione verso l'esterno e promuove forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali, europei, internazionali ed esteri, pubblici e privati.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale svolge le funzioni relative alla ricerca Scientifica e alle attività didattiche e formative nell'ambito dell'Ingegneria Civile, dell'ingegneria Ambientale, dell'Architettura e dei Biosistemi applicati allo sviluppo del territorio, avvalendosi di tutte le componenti culturali necessarie.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; gode inoltre di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

PARTE II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a. il Consiglio;
 - b. il Direttore;
 - c. la Giunta;
 - d. la Commissione paritetica per la didattica;
2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 6 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
 - c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lettera b;
 - d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
 - e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale;
- b. promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- c. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole Interdipartimentali, ove istituite;
- d. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
- e. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio, la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico, che li approva previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- f. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;
- g. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
- h. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
- i. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;
- j. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- k. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- l. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;

- m. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;
 - n. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi di Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento;
 - o. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
 - p. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - q. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
 - r. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento — Funzionamento delle sedute)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2. Spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo, si deve procedere a verificare il sussistere del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto, di cui all'ordine del giorno.
4. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza, salvo diverso quorum previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per particolari deliberazioni, comunque con un numero di presenti non inferiore a un quarto degli aventi diritto.
5. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzazione.
6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
7. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 78, 79, 80 e 81 del Regolamento Generale di Ateneo - Disposizioni comuni sul funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

Articolo 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento:
 - a. rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento; |
 - b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
 - c. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;
 - d. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare;
 - e. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
 - f. in casi di necessità ed urgenza motivati, il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione;
 - g. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al dipartimento un Vice-Direttore, nominato con decreto dei Rettore e rimanente in carica per la durata del mandato del Direttore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
3. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento.
4. Nei casi di particolare necessità e urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10 (La Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento, che coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. La Giunta è composta da
 - a. Il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;
 - c. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di 2;
 - d. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di 2;
 - e. una rappresentanza dei ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di 3;
 - f. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di 1.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.
4. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
5. La Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.
6. Per il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 11 (La Commissione paritetica per la didattica)

1. La Commissione paritetica per la didattica è composta da 10 membri, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti e tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della commissione di seggio.
3. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e della strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.
4. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente.

PARTE III — SEZIONI

Articolo 12 (Costituzione)

1. Allo scopo di garantire una migliore funzionalità ed efficienza dell'organizzazione e dei servizi resi dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale e dell'utilizzo degli spazi ad esso assegnati, con delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere costituite sezioni interne.
2. La proposta di costituzione di una Sezione viene formulata da un numero di professori e ricercatori non inferiore a 4.
3. La delibera del Consiglio di costituzione delle sezioni, assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, deve motivarne adeguatamente la necessità e convenienza, nel quadro del progetto scientifico-culturale e didattico del Dipartimento, in riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) affinità di area e/o di settori scientifici-disciplinari;
 - b) condivisione di specifici interessi di ricerca e di offerta formativa;
 - c) specifiche esigenze logistiche.
4. Ad ogni sezione fa riferimento un numero di professori e ricercatori non inferiore a 4. Qualora il numero di professori e ricercatori scenda sotto tale soglia, la Sezione deve essere disattivata.

Articolo 13 (Organizzazione)

1. Le Sezioni non hanno propri organi decisionali; le attività di amministrazione e di gestione sono svolte dal Dipartimento secondo le regole e le procedure di cui al vigente Regolamento di Ateneo per l' Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Ogni sezione nomina un proprio Coordinatore.

PARTE IV — GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 14 (Fondi e gestione)

1. Il dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE V — DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 15 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.